IT

Ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2009 — Nijs/Corte dei conti

(Causa T-567/08 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di non promuovere il ricorrente a titolo dell'esercizio 2005 — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2010/C 37/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bart Nijs (Bereldange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Rollinger)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy, J.-M. Stenier e G. Corstens, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 9 ottobre 2008, causa F-49/06, Nijs/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Bart Nijs sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti dell'Unione europea nel corso del presente giudizio.

Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2009 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

(Causa T-396/09 R)

(«Procedimento sommario — Obbligo degli Stati membri di tutelare e migliorare la qualità dell'aria ambiente — Deroga concessa ad uno Stato membro — Rifiuto di riesame da parte della Commissione — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di misure provvisorie — Irricevibilità»)

(2010/C 37/53)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Richiedenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi) e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, advocaat)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, agenti)

Oggetto

Domanda, da un lato, di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 28 luglio 2009, C(2009)6121, con cui è stata dichiarata irricevibile la domanda delle ricorrenti diretta ad ottenere il riesame da parte della Commissione della sua decisione 7 aprile 2009, C(2009)2560 def., con cui accordava al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi di quest'ultimo in materia di lotta all'inquinamento dell'aria ambiente e, dall'altro, di misure provvisorie che avrebbero dovuto condurre il Regno dei Paesi Bassi ad osservare detti obblighi nel termine più breve possibile

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 55 del 7.3.2009.